SCHEMA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE
ATTE AD OSPITARE IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

L'anno 2022, il giorno …….. del mese di …….., nella residenza municipale, con la presente privata scrittura a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- il Comune di Rovigo, d'ora in poi definito "Concedente" (C.F. e P.IVA 0019262630291) rappresentato da…….., nato a ……... il ……..., Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. - Patrimonio, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, in base al Decreto Sindacale n…. del …….;

e

- la società FiberCop S.p.A. d'ora in poi definita "Concessionaria" con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1 CAP 20123 e C.F. 11459900962, nella persona di …….. nato a ……. il …….. dotato di idonea procura speciale domiciliato, per la carica, presso …..……;

PREMESSO

1) che il Comune dispone di infrastrutture fisiche che risulta possibile utilizzare anche per la posa di linee destinate alla comunicazione elettronica (cavi in fibra ottica);

2) che con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 18/5/2016 è stato approvato il "Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture di pubblica illuminazione (cavidotti, pozzetti, chiusini, ecc) atti ad ospitare impianti di comunicazione elettronica";

3) che, l'art.3 comma 2 del D. Lgs.33/2016 stabilisce che "Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza";

4) che con nota in data ……. recepita al protocollo del Comune al n. ……. la Concessionaria ha formulato richiesta di rilascio di concessione per la posa di cavi in fibra ottica nelle canalizzazioni di proprietà del Comune di Rovigo, previa verifica della fattibilità tecnica;

5) che con deliberazione della Giunta Comunale n. …… del……, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il Concedente, in qualità di proprietario dell'infrastruttura, concede in uso non esclusivo alla Concessionaria i tubi delle infrastrutture civili sotterranee passacavi, per la posa e l'esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche, nei limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente in termini di coefficiente di riempimento, tenendo conto delle necessità di sviluppo delle reti

comunali.

Il Concedente manterrà pieni i propri diritti di proprietà sulla propria infrastruttura e tutti i diritti patrimoniali da essi derivanti o ad essi connessi.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le componenti dell'infrastruttura concesse in uso non esclusivo (cavidotti, pozzetti, chiusini, e quant'altro al servizio dell'infrastruttura) potranno essere oggetto di diritti d'uso anche da parte di altri soggetti, tra i quali il concedente, società da questi partecipate, altri soggetti concessionari o comunque soggetti portatori di diritti in base ai titoli autorizzativi o concessori rilasciati dal Concedente.

Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti del concedente e dei terzi sulla medesima infrastruttura, il concessionario si obbliga a comunicare preventivamente al concedente ogni attività o intervento sull'infrastruttura che possa arrecare danno o pregiudizio all'uso da parte del concedente o di terzi della medesima infrastruttura, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli della presente convenzione con riguardo agli obblighi del concessionario.

ART. 2 – DURATA

La Concessione ha la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Decorso il termine finale, la concessione scadrà di pieno diritto essendo esclusa qualunque forma di tacito rinnovo.

Nei tre mesi precedenti la scadenza della presente convenzione, la Concessionaria potrà richiedere il rinnovo. In caso di rinuncia o mancato rinnovo della concessione, la Concessionaria, con ogni onere e spesa a suo carico, dovrà liberare le canalizzazione di proprietà comunale da quanto posato, ripristinando la situazione preesistente.

Il Concedente si riserva la facoltà, per motivate ragioni di pubblico interesse, di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, anche limitatamente a tratti limitati delle canalizzazioni. Il recesso comporta la revoca automatica della concessione e lo sgombero delle canalizzazioni dal cavo di fibre ottiche, con tempi e modi da concordarsi con la Concessionaria, in ragione del fatto che la stessa sta fornendo un servizio di pubblica utilità mediante tale infrastruttura, e che deve essere concesso il tempo necessario per realizzare un collegamento alternativo.

Il Concedente rimborserà alla Concessionaria quota di quanto versato, in proporzione alle annualità residue di mancato utilizzo della tratta oggetto di recesso.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si servirà dei beni in concessione con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività**,** impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti**.** La Concessionaria dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'infrastruttura in oggetto.

La Concessionaria si obbliga a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente concessione, ivi comprese le spese per gli oneri di occupazione del sottosuolo e per

il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta.

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese e gli oneri conseguenti ed inerenti alle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti di TLC posati.

La Concessionaria e le ditte da questa incaricate per l'esecuzione dei lavori sono obbligati a:

a) Rispettare quanto disciplinato dal D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" con riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale;

b) Rispettare le norme che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

c) Rispettare le prescrizioni tecniche impartite dal Serviizo LL.PP.-Suolo del Comune nell'esecuzione dei lavori di posa delle infrastrutture digitali nelle strutture di contenimento di proprietà del Comune, con particolare riferimento al rispetto ed all'integrità dei cavi elettrici esistenti nelle canalizzazioni interessate dalla fibra;

d) Trasmettere all'Amministrazione Comunale, per esigenze connesse alla gestione del Catasto del sottosuolo, la/e planimetria/e riportante l'esatta ubicazione delle tratte utilizzate, in relazione alle infrastrutture digitali realizzate, restituita in formato digitale, georiferito e contenente tutti i relativi dati tecnici;

e) Osservare ed ottemperare ad eventuali prescrizioni impartite dal Concedente in fase di sopralluogo congiunto e/o in fase autorizzativa, dettate dalla necessità di minimizzazione dell'impatto ambientale dei lavori oppure di sicurezza della circolazione stradale.

ART. 4 – ONERI

Per l'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti in disponibilità del Concedente, la Concessionaria riconoscerà un corrispettivo IRU 15 anni di 3,80 €/m a copertura dell'intera durata di concessione. Ai fini della determinazione esatta del corrispettivo la determinazione dell'estensione delle canalizzazioni utilizzate sarà effettuato in contraddittorio tra Concessionaria e Concedente entro 10 giorni dal completamento dei lavori di posa del cavo di fibre ottiche, con contestuale verifica da parte del Concedente dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, mediante redazione di apposito verbale di collaudo.

Il versamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione da parte del Concedente del verbale di collaudo, previa esecuzione dei lavori necessari al superamento delle eventuali anomalie riscontrate in sede di collaudo. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni disposte in sede di rilascio dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Suolo Pubblico Comunale.

ART. 5 – UTILIZZO DELLA INFRASTRUTTURA COMUNALE

Secondo quanto disposto dall'art.40 comma 3 della Legge 166/2002, la Concessionaria, in quanto organismo di telecomunicazioni, titolare di concessione del diritto d'uso delle canaliz-

zazioni, utilizza i cavidotti senza oneri, anche economici e finanziari, per il Concedente, sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sul cavo di fibre ottiche di sua proprietà

La Concessionaria al momento della presa in carico effettua congiuntamente al Concedente e al gestore dell'infrastruttura le verifiche ed i collaudi del caso e si impegna a mantenere le opere realizzate nel corretto stato di efficienza.

Nei tratti ove la canalizzazione esistente risultasse ostruita la Concessionaria si impegna, con oneri e spese tutte a suo carico, a ripristinare puntualmente la canalizzazione esistente.

Nell'esercizio del diritto di posa dell'infrastruttura di TLC, della sua manutenzione, nonché nell'esercizio di ogni altra operazione di utilizzo delle reti, la Concessionaria si assume direttamente ogni responsabilità circa i possibili danni derivanti al Concedente o a terzi, in particolare per i danni ai cavi elettrici della pubblica illuminazione.

La Concessionaria al momento della posa e per tutta la durata della concessione è tenuta a garantire il mantenimento dell'efficienza delle strutture relativamente ad ogni eventuale danno che le proprie opere abbiano arrecato alle tubazioni oggetto della concessione all'atto della posa o successivamente nell'esercizio dell'infrastruttura di TLC.

La Concessionaria può essere autorizzata per tutta la durata della concessione ad eseguire sulle canalizzazioni le opere e le modifiche necessarie al passaggio del cavo di fibra ottica, anche in accordo con gli altri operatori utilizzatori.

La Concessionaria, verificata la fattibilità, dovrà eseguire la posa dell'infrastruttura di TLC, evitando di occupare in maniera invasiva ogni pozzetto oggetto di intervento e mantenendo i manufatti in condizioni tali da permettere al gestore della pubblica illuminazione e ad eventuali altri concessionari l'esecuzione di interventi di posa, sostituzione e manutenzione delle rispettive infrastrutture di competenza (cavi elettrici della pubblica illuminazione e semafori, derivazioni, muffole, cavi di fibra ottica e/o di segnalazione) che si rendessero necessari.

La posa dell'infrastruttura di TLC deve essere eseguita con il minor ingombro possibile evitando attorcigliamenti con le linee elettriche esistenti; in linea di principio non è consentito lasciare scorte di cavo nei pozzetti e, nel caso in cui ciò si rendesse necessario, tali scorte devono essere ridotte al minimo e non possono costituire intralcio agli interventi di qualsiasi natura che il Concedente dovesse eseguire.

La Concessionaria deve identificare con apposite targhette, resistenti alle condizioni del luogo, i propri cavi e le eventuali muffole di giunzione.

ART. 6 – MANUTENZIONE, AMPLIAMENTI ED ESTENSIONI DELL'INFRASTRUTTURA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Gli interventi di manutenzione devono essere comunicati al Concedente, identificando puntualmente i manufatti oggetto di intervento e la natura degli interventi stessi.

L'intervento dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e a regola d'arte; comunque

si dovrà lasciare il manufatto nelle condizioni di normalità.
La Concessionaria è tenuta ad intervenire tempestivamente a fronte di segnalazioni provenienti da qualsiasi fonte.
La Concessionaria ha anche l'obbligo di comunicare l'inizio e il termine dei lavori di ripristino al Concedente, che si riserva la facoltà di eseguire eventuale collaudo congiunto con l'operatore.
Resta inteso che nell'esecuzione di qualsiasi tipo di intervento l'operatore deve garantire:

- Rispetto delle norme di sicurezza;
- Sicurezza del traffico e della circolazione in genere;
- Rispetto dell'infrastruttura esistente.

La realizzazione di ampliamenti ed estensioni dell'infrastruttura ad opera e spese della Concessionaria potrà avvenire solo previo rilascio da parte del Concedente degli idonei provvedimenti autorizzativi.
Tale facoltà sarà attuabile nei casi di mancata esistenza di infrastrutture ovvero qualora sia accertata l'impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti e sempre che l'occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo non sia in contrasto con l'interesse pubblico, ovvero possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Ogni estensione dell'infrastruttura dovrà essere realizzata a regola d'arte in conformità ai dettami delle norme imperative e delle regolamentazioni tecniche vigenti.
Il concessionario dovrà realizzare le estensioni di infrastruttura secondo le prescrizioni dettate dal Concedente. In ogni caso dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree comunali.
Il concessionario dovrà presentare agli uffici comunali competenti il progetto concernente l'infrastruttura da realizzare, al fine di consentire una valutazione del progetto stesso. Il Concedente avrà la facoltà di prescrivere che il progetto preveda il posizionamento**,** all'interno di specifiche tratte di infrastruttura, di un tubo vuoto che sarà a disposizione del Comune di Rovigo a fronte di un corrispettivo da concordare con il Concessionario.
L'iter procedimentale sarà completato attraverso il rilascio di specifico provvedimento autorizzativo, nel quale saranno indicate le relative modalità di realizzazione e le specifiche prescrizioni tecniche.
La Concessionaria dovrà rilevare ogni parte dell'infrastruttura realizzata in modo numerico e registrando le misure su planimetrie predisposte a tal fine. Entro 60 giorni dal completamento dell'infrastruttura o di parti di essa, tale documentazione dovrà essere trasmessa al Concedente.
Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante da installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla infrastruttura o sulla rete di telecomunicazioni è a totale carico della Concessionaria.

La Concessionaria potrà chiedere al Concedente, per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura sul territorio, l'autorizzazione ad intercettare e/o integrare e/o modificare le porzioni di infrastruttura in concessione. Tali attività – quali, ad esempio, posa di un nuovo pozzetto di derivazione su un percorso già esistente ovvero allaccio di un nuovo percorso ad un pozzetto esistente – dovranno essere effettuate secondo il principio di conservazione del bene in concessione e dovranno essere autorizzate, di volta in volta, attraverso l'approvazione di idoneo progetto e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente. Le modifiche richieste al bene in concessione s'intenderanno approvate dal Concedente all'atto del rilascio dell'autorizzazione di scavo o di esecuzione del lavoro.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

La Concessionaria dichiara di avere preso visione del bene ottenuto in concessione e lo ritiene idoneo all'uso richiesto, obbligandosi a restituirlo alla scadenza del contratto nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali modifiche apportate a seguito dell'estensione dell'infrastruttura.

La Concessionaria esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

La Concessionaria si assumerà altresì la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente al Concedente o a terzi a causa del malfunzionamento dell'infrastruttura o in relazione alla gestione della stessa.

Il concessionario è tenuto a garantire idonea copertura assicurativa inerente la conduzione dei beni in concessione. A tal proposito il Concessionario dichiara di essere dotato di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, per i danni cagionati a persone o cose nello svolgimento dell'attività istituzionale ivi compresa la gestione e la conduzione di infrastrutture e reti di telecomunicazione. Si conferma che nel novero dei terzi rientrano il Comune, i suoi dipendenti e collaboratori in genere e che i massimali non sono inferiori a euro 5.000.000,00 per sinistro, col limite di Euro 2.500.000,00 per danni a persone e di Euro 2.500.000,00 per danni a cose. Il concessionario si impegna a trasmettere al Concedente un apposito certificato di vigenza della polizza.

ART. 8 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE

Non è consentita alla Concessionaria la cessione o la subconcessione a terzi della presente concessione, ovvero il trasferimento a qualunque titolo a terzi dell'occupazione o dell'uso, totale o parziale, dell'infrastruttura oggetto della presente concessione.

In tutti i casi di modifiche soggettive della Concessionaria (per fusione, scissione, conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, etc) la successione nella concessione potrà avvenire solo in seguito a preventivo consenso scritto da parte del Concedente.

ART. 9 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

Il Concedente ha diritto di accesso all'infrastruttura concesso in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo. Le ispezioni e gli accessi dovranno avvenire alla presenza di un incaricato della Concessionaria, la quale si obbliga a garantire la presenza di tali incaricati con preavviso scritto di almeno 48 ore salvo per interventi urgenti per i quali si dovrà dare immediata comunicazione dell'intervento motivandone le cause.

ART. 10 – SANZIONI

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o nel caso di uso del bene difforme da quello determinato ai sensi della presente convenzione, o di accertata inadempienza agli obblighi contenuti nell'art.3, il Concedente potrà diffidare la Concessionaria ad adempiere agli obblighi o a far cessare l'uso difforme riscontrato, entro il termine che gli verrà assegnato. In caso di perdurare dell'inadempimento, il Concedente si riserva di revocare la concessione e chiedere la restituzione dell'infrastruttura, fatto salvo il risarcimento del danno.

Nel caso il Concedente intenda avvalersi del diritto di revoca sopra indicato, dovrà darne comunicazione alla Concessionaria a mezzo di lettera raccomandatacon un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Il corrispettivo previsto nel presente atto è assoggettato ad IVA nella misura di legge.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso e gli eventuali oneri saranno a carico della Concessionaria.

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico della Concessionaria.

Le incombenze relative alla registrazione saranno a carico del concessionario, che si assume anche l'onere del pagamento dell'annuale imposta di registro, nei termini di legge, e di far pervenire al Comune sia copia del contratto registrato che copia delle ricevute di avvenuto versamento dell'imposta annuale

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si richiamano le norme del codice civile in materia.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Allegato A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI NELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO ESISTENTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROVIGO

1 – PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di definire le modalità di posa e le prescrizioni cui è tenuto l'operatore di telecomunicazioni, in occasione della posa delle infrastrutture digitali (cavi in fibra ottica) nelle strutture di contenimento (cavidotti) esistenti nel comune di rovigo, quali i cavidotti facenti parte dell'impianto di pubblica illuminazione.

2 – INSTALLAZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI IN INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Per l'utilizzo delle strutture di contenimento, l'Operatore di Telecomunicazioni dovrà richiedere ed ottenere l'approvazione da parte del Comune del progetto come previsto nella Convenzione; in tale sede si dovrà verificare la fattibilità tecnica degli interventi in coerenza con la normativa vigente, con le necessità tecniche e di sviluppo delle reti di pubblica illuminazione.

Tali verifiche verranno svolte anche tramite sopralluoghi congiunti.

L'Operatore di Telecomunicazioni dovrà inoltre concordare con il Comune, o con l'eventuale società concessionaria ad esso subentrata nella gestione, i tempi di posa delle infrastrutture digitali (contenenti cavi in fibra ottica) in relazione alle esigenze operative ed ai necessari provvedimenti in materia di sicurezza (ad esempio, per l'interruzione temporanea dell'erogazione di energia elettrica sul tratto di rete di pubblica illuminazione interessata, il successivo ripristino potrà avvenire solo a seguito di controlli sulla funzionalità dei circuiti interessati alle lavorazioni ed il rispetto delle disposizioni ricevute).

In particolare, prima di ogni intervento sull'infrastruttura, dovrà essere concordata con formale riscontro la messa fuori servizio dell'impianto di illuminazione ed il successivo ripristino, che dovrà avvenire in tempo utile per consentire il funzionamento nelle ore notturne, che dovrà essere garantito in ogni caso.

Gli oneri dipendenti dai suddetti adempimenti, come ad esempio il costo del personale e dei mezzi utilizzati, saranno a totale carico dell'Operatore di Telecomunicazioni.

Qualora durante gli interventi dell'Operatore di Telecomunicazioni dovessero essere arrecati danni all'impianto di pubblica illuminazione, questi dovranno essere riparati dalla Concessionaria ed i relativi costi saranno addebitati interamente all'Operatore di Telecomunicazioni.

3 – LINEE GUIDA PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DELLE INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L'Operatore, secondo le proprie esigenze progettuali e coordinandosi con il Comune o con la

società gestore, provvederà a richiedere di sottotubare le infrastrutture di pubblica illuminazione - siano esse libere oppure parzialmente o del tutto occupate con cavo elettrico per la pubblica illuminazione - prevedendo, al loro interno, la posa di minitubi dedicati.

I minitubi dell'Operatore di Telecomunicazioni dovranno transitare senza soluzione di continuità; nei casi in cui tale soluzione non fosse attuabile dovrà essere realizzato un pozzetto di bypass.

L'Operatore di Telecomunicazioni provvederà ad installare all'inizio e alla fine del tratto condiviso un pozzetto dedicato, posto nelle immediate vicinanze di quello esistente dell'infrastruttura di pubblica illuminazione; nel caso di sezionamenti intermedi lungo la tratta i pozzetti dell'Operatore di Telecomunicazioni debbono essere separati e dedicati: ciò per consentire che le eventuali operazioni di manutenzione successive possano avvenire senza che il personale dell'Operatore di Telecomunicazioni debba accedere ai pozzetti dell'infrastruttura di pubblica illuminazione e viceversa;

La tipologia dei pozzetti impiegati dall'Operatore di Telecomunicazioni può essere 80x125 cm, se è prevista la predisposizione di un giunto di telecomunicazioni, oppure 40x76 cm, nel caso di solo transito dei minitubi.

Il cavo da utilizzare, su tutta la tratta condivisa, deve essere di tipo dielettrico.

Allo scopo di salvaguardare ogni aspetto di sicurezza durante tutte le fasi lavorative occorre tenere in considerazione i seguenti importanti aspetti:

- *nei pozzetti condivisi tra la rete di pubblica illuminazione e la rete di telecomunicazione, devono essere applicate targhette che identifichino esattamente la tipologia di ogni cavo/tubo presente (simbolo rischio elettrico sul cavo elettrico);*
- *deve essere valutata la necessità di utilizzare guanti dielettrici nelle operazioni eventualmente da svolgere all'interno del pozzetto condiviso;*
- *deve essere valutata e tempestivamente segnalata la necessità di vietare interventi al personale dell'Operatore di Telecomunicazioni nel caso di condizioni atmosferiche avverse (temporali e/o pioggia intensa) oppure nel caso in cui il pozzetto sia pieno d'acqua; l'intervento dell'Operatore di Telecomunicazioni potrà essere eseguito una volta che il pozzetto sia stato ripulito dalla presenza di acqua;*
- *Deve inoltre essere segnalato con tempestività all'Operatore di Telecomunicazioni ogni pericolo che possa pregiudicare nocumento o pericoli per persone o cose.*

4 – ULTERIORI OBBLIGHI

L'Operatore di Telecomunicazioni, come per il resto dei propri impianti in cavo, si impegna a fornire su richiesta di soggetti aventi titolo ed al fine di eseguire interventi di manomissione del sedime stradale, ogni documentazione tecnica e grafica relativa alla propria rete di infrastrutture digitali.